

# Ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES)

del 30 aprile 1990 (Stato il 1° ottobre 1996)

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,<sup>1</sup>*

visto l'articolo 7 capoverso 3 della legge del 20 giugno 1986<sup>2</sup> sulla caccia (LCP);  
visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988<sup>3</sup> sulla caccia (OCP),

*ordina:*

## Sezione 1: Rilevamento degli effettivi

**Art. 1** Designazione delle singole colonie di stambecchi

<sup>1</sup> Ogni cinque anni i Cantoni designano su carte in scala 1:25 000, o 1:50 000, il territorio occupato (d'estate e d'inverno) da ogni gruppo di stambecchi (comunità di riproduzione).

<sup>2</sup> I gruppi così delimitati sono denominati «colonie».

**Art. 2** Dati sulle singole colonie (modulo I)

<sup>1</sup> I Cantoni rilevano annualmente l'effettivo, la struttura rispetto al sesso e all'età, le nascite, le morti e lo sviluppo della colonia.

<sup>2</sup> Va annunciato l'effettivo estivo, compresi i nuovi nati, che vien determinato sia mediante il conteggio diretto degli individui in estate sia mediante calcolo sulla base dell'effettivo invernale (modulo I).

<sup>3</sup> Il rapporto fra i sessi è determinato in base agli individui che hanno superato i tre anni di età.

<sup>4</sup> Si distinguono le seguenti classi d'età e di sesso:

- a. nuovi nati;
- b. giovani individui di entrambi i sessi (uno e due anni di età);
- c. femmine, di tre anni di età e più;

RU 1990 1678

<sup>1</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>2</sup> RS 922.0

<sup>3</sup> RS 922.01

- d. maschi, di tre-cinque anni di età;
- e. maschi, di sei-dieci anni di età;
- f. maschi, di undici anni di età e più.

**Art. 3** Colonie sul territorio di due o più Cantoni

<sup>1</sup> Il rilevamento degli effettivi che vivono sul territorio di due o più Cantoni avviene in modo coordinato da parte dei Cantoni interessati.

<sup>2</sup> Gli effettivi sono annunciati previo accordo da uno dei Cantoni interessati.

**Art. 4** Notificazione dei dati riguardanti le singole colonie

<sup>1</sup> Gli effettivi vanno notificati entro la fine dell'anno all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> L'UFAM elabora i moduli per la notificazione e li mette a disposizione dei Cantoni.

## **Sezione 2: Provvedimenti regolativi**

**Art. 5** Giustificazione dei provvedimenti regolativi

<sup>1</sup> Per ogni colonia di stambecchi i Cantoni devono indicare al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni le ripercussioni della colonia stessa sul bosco, sulle zone agricole e sulle altre specie di animali (concorrenza), nonché fornire dati riguardanti lo stato generale e di salute.

<sup>2</sup> I provvedimenti regolativi (abbattimenti o catture) che si intendono adottare e il loro scopo (stabilizzare o ridurre gli effettivi) vanno giustificati.

**Art. 6** Piano di abbattimento

<sup>1</sup> Di regola i piani di abbattimento sono necessari soltanto per le colonie con un effettivo superiore a 50 capi.

<sup>2</sup> L'abbattimento va pianificato in modo tale da garantire a lunga scadenza il mantenimento delle strutture naturali d'età e di sesso (modulo II).

<sup>3</sup> Le femmine che allattano vanno risparmiate.

<sup>4</sup> Rimangono salvi gli articoli 8 e 12 capoverso 2 della LCP.

<sup>4</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 7** Piani di abbattimento per colonie sul territorio di due o più Cantoni

<sup>1</sup> Il piano di abbattimento per colonie che vivono sul territorio di due o più Cantoni va elaborato in comune dai Cantoni interessati, secondo i criteri dell'articolo 6.

<sup>2</sup> I Cantoni interessati stabiliscono in comune, secondo il piano, le rispettive quote di abbattimento.

<sup>3</sup> In difetto di un accordo spetta all'UFAM fissare le quote di abbattimento corrispondenti.

<sup>4</sup> La procedura anzidetta va possibilmente applicata, per analogia, anche alle colonie che vivono su un territorio a cavallo dei confini nazionali.

**Art. 8** Approvazione dei piani di abbattimento

<sup>1</sup> Entro la fine dell'anno i Cantoni inviano all'UFAM i piani completi di abbattimento concernenti le singole colonie.

<sup>2</sup> L'UFAM approva i piani di abbattimento. Esso può far dipendere da oneri l'approvazione quando:<sup>5</sup>

- a. detti piani non sono conformi all'articolo 6;
- b. i controlli mostrano un'esecuzione insufficiente dei piani di abbattimento dell'anno precedente;
- c. i danni provocati dagli stambecchi interessano progetti forestali sovvenzionati dalla Confederazione e intesi a proteggere strade o zone abitative da frane, alluvioni o valanghe.

<sup>3</sup> I piani di abbattimento approvati valgono per l'anno successivo.

<sup>4</sup> In casi particolari, come malattie o un numero importante di morti durante l'inverno, i Cantoni possono derogare ai piani di abbattimento approvati.

**Art. 9** Controllo dell'abbattimento

<sup>1</sup> Tutti i capi uccisi secondo il piano di abbattimento vanno controllati dagli organi cantonali preposti alla sorveglianza della selvaggina.

<sup>2</sup> Per ogni capo ucciso si debbono indicare il sesso, l'età, il peso, il luogo e la data dell'abbattimento.

<sup>3</sup> I Cantoni possono raccogliere altri dati.

<sup>4</sup> I dati nel senso dei capoversi 1 e 2 vanno trasmessi per colonia, entro la fine dell'anno, all'UFAM (modulo III).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I 29 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

**Art. 10**            Notificazioni e approvazioni

Per le notificazioni e le approvazioni nel senso degli articoli 8 e 9 vale, per analogia, l'articolo 3.

**Art. 11**            Autorizzazione di abbattere

<sup>1</sup> I Cantoni regolano e organizzano detta caccia, istruendo i cacciatori.

<sup>2</sup> I Cantoni sono autorizzati a riscuotere tasse.

<sup>3</sup> Invece degli abbattimenti i Cantoni possono organizzare catture.

<sup>4</sup> I Cantoni sono autorizzati a punire, sulla scorta dell'articolo 18 capoverso 5 della LCP, gli abbattimenti sbagliati per quanto riguarda la classe di età o il sesso (art. 2 cpv. 4).

**Art. 12**            Abbattimenti nelle riserve federali di caccia

<sup>1</sup> Gli abbattimenti o le catture possono farsi anche nelle riserve federali di caccia.

<sup>2</sup> I guardiacaccia incaricati della vigilanza sorvegliano la caccia.

**Sezione 3: Entrata in vigore****Art. 13**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.